

REGOLAMENTO AVVOCATURA

ATERP CALABRIA

Capo I : Oggetto del regolamento ed attività dell'avvocatura.
--

Art. 1 – Oggetto

Sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali in materia, il presente Regolamento disciplina le funzioni, i compiti, l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Avvocatura dell'ATERP Calabria, nonché i criteri e le modalità di attribuzione dei compensi professionali spettanti agli avvocati.

Art. 2 - Funzioni e Compiti dell'Avvocatura

La funzione dell'Avvocatura è quella di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'ATERP Calabria nei giudizi cui essa è parte sia come attore che come convenuta, dinanzi a tutte le autorità ordinarie, civili, penali, amministrative e tributarie, oltre che nei procedimenti arbitrali. L'Avvocatura svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte ed in particolare attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali, su richiesta del Direttore Generale e delle Direzioni di vertice dell'amministrazione. Nelle procedure di rilascio di cui agli artt. 51 e 52 L.R. n.32/96 l'Avvocatura, funzionalmente al ruolo suo proprio, pone in essere le attività di rappresentare e difendere l'ente nei giudizi di recupero del credito, opposizione al decreto di rilascio, al precetto, all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.

Art. 3 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

Il Direttore Generale, quale legale rappresentante dell'Aterp Calabria, previo apposito decreto di autorizzazione a stare o resistere in giudizio, conferisce il mandato alle liti agli avvocati incaricati facenti parte dell'Avvocatura. Nei casi di particolare importanza, di complessità, di eccessivo carico di lavoro, di incompatibilità o che necessitano di specializzazione, può essere attribuito il mandato congiunto e/o disgiunto tra avvocati interni ed esterni oppure può essere conferito incarico a legali del libero foro.

Art. 4 -Dovere di collaborazione delle Direzioni.

Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, le Direzioni interessate trasmettono all'Avvocatura, per ciascuna pratica, una relazione tecnico descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la controversia stessa e quanto altro ritenuto opportuno ai fini della

difesa. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire all'Avvocatura nel termine dalla stessa indicato, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite; in difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Direttore Generale. La Direzione interessata è tenuta ad aggiornare l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite. Le Direzioni sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Art. 5 -Nomina consulenti di parte.

L'avvocato incaricato alla rappresentanza e difesa dell'Azienda in giudizio, qualora necessario e/o opportuno, può nominare, previo parere favorevole del Direttore Generale, uno o più dipendenti come consulenti di parte, mentre, ove esterni all'Amministrazione, essi sono nominati dall'avvocato incaricato previa delibera del Direttore Generale.

Capo II - Struttura e organizzazione dell'Avvocatura.

Art. 6 - Composizione dell'Avvocatura

L'Avvocatura dell'ATERP Calabria, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto è collocata in posizione di Staff del Direttore Generale ed in relazione alle funzioni esercitate è organismo indipendente, dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense quale unità organica autonoma, stabile, dotata di autonomia ed indipendenza anche sotto il profilo strutturale ed organizzativo. L'Avvocatura è composta dai dipendenti, già iscritti all'albo speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici, autorizzati alla difesa ed esercitanti in via esclusiva e stabile l'attività legale, inquadrati nelle rispettive Avvocature delle Aterp provinciali estinte confluite nell'Aterp regionale; l'Azienda in caso di pensionamento, impedimento per malattia ovvero in caso di mutate esigenze organizzative si riserva di inquadrare nel servizio avvocatura, mediante mobilità interna, ulteriori dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, purchè in possesso dei requisiti di legge e dei titoli di specializzazione richiesti, individuati mediante decreto del Direttore Generale. Potranno ulteriormente fare parte dell'Avvocatura i soggetti, abilitati all'esercizio della professione forense che abbiano superato un apposito concorso pubblico finalizzato. Per lo svolgimento delle attività non professionali di competenza è assegnato all'Avvocatura personale amministrativo di assistenza e supporto. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, sostenute annualmente dai professionisti legali per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Azienda, sono rimborsate dall'Ente dietro esibizione dei documenti giustificativi di pagamento.

L'Avvocatura, coordinata da un avvocato di ruolo ai sensi dell'art.8, ha ufficio centrale in Catanzaro presso cittadella regionale e uffici operativi nelle soppresses Aterp provinciali, da valere anche quali domicili professionali, ed è divisa in tre aree: l'area di Catanzaro, di cui fanno parte i legali delle soppresses Aterp provinciali di Catanzaro, Vibo e Crotona, ha competenza in via primaria per gli uffici giurisdizionali di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia; l'area di Cosenza, di cui fanno parte i legali della soppressa Aterp provinciale di Cosenza, ha competenza in via primaria per gli uffici giurisdizionali di Castrovillari, Cosenza e Paola; l'area di Reggio Calabria, di cui fanno parte i legali della soppressa Aterp provinciale di Reggio Calabria, ha competenza in via primaria per gli uffici giurisdizionali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

Art. 7 – Status giuridico degli Avvocati dell'avvocatura.

Gli avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dall'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionisti e dipendenti di una pubblica amministrazione. Gli Avvocati prestano la loro opera di cui all'articolo 2 del presente Regolamento in via esclusiva a favore dell'Aterp Calabria, rispondendo della loro attività direttamente ed esclusivamente al rappresentante legale dell'Ente, in piena autonomia e indipendenza da tutti gli altri settori dell'Azienda, anche se per l'acquisizione delle notizie ed elementi utili all'espletamento del mandato possono corrispondere con i funzionari e dirigenti delle strutture interessate, rispetto ai quali, in tal senso, non sono assoggettabili a rapporti di subordinazione o gerarchia funzionale. Gli Avvocati esplicano i propri compiti in piena indipendenza e autonomia di giudizio, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

L'orario di lavoro degli avvocati inquadrati nell'avvocatura, in considerazione della peculiarità dell'attività dagli stessi svolta connessa alle esigenze del patrocinio, è improntato alla massima flessibilità. Le mansioni svolte dai dirigenti Avvocati non sono assoggettate a vincoli d'orario. Ai funzionari avvocati ed agli istruttori direttivi avvocati, tenuti al rispetto delle prestazioni orarie del personale non dirigente, è garantita la flessibilità d'orario necessaria allo svolgimento delle loro mansioni. La presenza degli stessi in servizio dovrà essere comunque attestata mediante annotazione in apposito registro dell'Avvocatura vistato dal Coordinatore e trasmessa al servizio personale per il computo dell'orario di servizio. Le partecipazioni alle udienze, le missioni, le trasferte e i permessi dovranno essere comunicate preventivamente al Coordinatore attraverso il sistema informatico delle presenze (Timerelax) ai fini dell'autorizzazione.

La valutazione dei professionisti legali è svolta in forma distinta e separata secondo il sistema di misurazione della performance adottato dall'Azienda. L'Azienda riconosce un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta, impegnandosi, in favore dei professionisti non dirigenti, al riconoscimento della posizione di elevata qualificazione sulla base del CCNL e della contrattazione decentrata vigente. L'Ente favorisce e sostiene l'aggiornamento professionale degli avvocati suoi dipendenti.

Art. 8 - Funzioni dell'Avvocato Coordinatore.

L'Avvocatura è coordinata da un avvocato di ruolo dell'ente, già iscritto all'albo speciale ed ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori, con rispettivo incarico attribuito dal Direttore Generale dell'Ente di cui al ruolo e alle funzioni di seguito indicate. L'Avvocato Coordinatore, quale *primus inter pares* nel rispetto dell'autonomia e della professionalità di ciascun avvocato, svolge le sottoelencate funzioni:

- ✓ Vigila sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni in merito ed istruzioni;
- ✓ Assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, vistando ai fini della trasmissione i pareri redatti dall'avvocato incaricato, le proposte di deliberazioni e i decreti provenienti dall'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca;
- ✓ Assegna a sé e/o agli altri avvocati interni le pratiche contenziose e consultive tenendo conto delle sedi giudiziarie o amministrative coinvolte e secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale acquisita;
- ✓ Promuove la frequentazione di corsi di aggiornamento, l'informazione e la collaborazione reciproca tra avvocati;
- ✓ Relaziona semestralmente al Direttore Generale sull'attività svolta, sullo stato del contenzioso e sulle necessità di adeguamento dell'azione e attività impiegata;
- ✓ Predispose annualmente e comunque entro il mese di Febbraio la relazione richiesta dal revisore e prevista dal D.Lgs 118/2011 sullo stato del contenzioso dell'Azienda avendo cura di indicare la percentuale di soccombenza;
- ✓ Ai fini del pagamento appone il visto per congruità sulle notule presentate dagli avvocati previa verifica dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito di tale attività nonché della corrispondenza tra la notula e le direttive di liquidazione e pagamento del presente regolamento;
- ✓ Le notule presentate dal coordinatore saranno vistate dall'Avvocato con la maggiore anzianità di servizio.

- ✓ In caso di assenza o impedimento, l'Avvocato coordinatore è sostituito da altro avvocato appositamente delegato dallo stesso, previo parere del Direttore Generale.
- ✓ Al coordinatore dell'avvocatura spetta la retribuzione massima prevista dall'art. 17 comma 2 del CCNL 19/21;

Art. 9 - Funzioni degli Avvocati.

Gli avvocati sono responsabili dell'attività legale concernente le pratiche loro assegnate. Partecipano al coordinamento e si raccordano con il Coordinatore al fine di garantire l'omogeneità delle difese dell'Ente. L'amministrazione riconosce ai professionisti autorizzati alla difesa dell'Ente la posizione della elevata qualificazione secondo il decreto adottato dal Direttore Generale di istituzione e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione.

Ciascun avvocato informa con relazioni periodiche trimestrali il Coordinatore dell'avvocatura ed il Direttore Generale dello stato dei procedimenti seguiti e delle attività svolte. Trasmette, al termine di ciascuna udienza, documentazione, anche mediante autocertificazione, comprovante la effettiva partecipazione alle singole udienze, precisando se le stesse si sono tenute in presenza o mediante trattazione scritta. Per ogni pratica conclusa provvede a stilare la relazione finale avendo cura di specificare l'esito del giudizio, l'eventuale soccombenza (art. 12) ovvero in caso di esito favorevole (art. 11) tutte le attività intraprese ovvero da intraprendere al fine dell'eventuale recupero delle somme.

Esegue ogni altra attività richiesta dall'avvocato Coordinatore.

Capo III -Disciplina dei compensi professionali.

Art. 10 - Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

I compensi professionali, di cui all'art. 9 della L.114/2014 s.m.i., nonché art.37 del CCNL 1999 per il personale dirigenziale e art.27 CCNL 2000 per quello non dirigenziale, s.m.i., comparto Regioni e autonomie locali, sono integrati dalle somme rimosse ai sensi del successivo art. 11 e dalle somme dovute in forza del successivo art. 12 e sono corrisposti dall'Amministrazione, solo ad avvenuta riscossione, ad esclusione delle spese generali e delle spese vive secondo la ripartizione di cui al successivo art. 15, nei casi in cui i procedimenti giurisdizionali, patrocinati dall'Avvocatura dell'Azienda, si concludono con sentenza, compresi i lodi arbitrali e i ricorsi straordinari dinanzi al Presidente della Repubblica, che comportino definizione o estinzione del giudizio anche a seguito di rinuncia della controparte all'azione o agli atti del giudizio e/o cessazione della materia del contendere e/o cancellazione dal ruolo e/o di transazione, nei quali l'Azienda non sia

rimasta soccombente. Le somme corrisposte a titolo di compensi professionali costituiscono elementi della retribuzione per ogni effetto legale e contributivo.

Art. 11 - Compensi a seguito di sentenza favorevole con recupero spese a carico delle controparti

Nel caso in cui, in forza dei provvedimenti indicati all'art. 10, le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura provvede alla riscossione, ove possibile anche mediante esecuzione forzata, ai sensi del codice di procedura civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale ovvero convenute nella transazione, a titolo di compensi dell'avvocato, spese vive e generali. Si procede alla riscossione di cui al comma 1 dopo che, rispettivamente, i provvedimenti giurisdizionali ed i lodi siano passati in giudicato o, comunque, divenuti irrevocabili, le rinunce accettate e le transazioni approvate.

Art. 12 - Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese

III Nel caso in cui, in forza dei provvedimenti indicati all'art. 10, sia stata pronunciata la compensazione delle spese e competenze del giudizio, ovvero sia mancata una pronuncia sulle stesse, i compensi professionali sono corrisposti direttamente dall'Azienda in misura pari ad una somma determinata in base ai parametri forensi dettati dal D.M. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. 147/2022, con una riduzione pari al 50% e, in ogni caso, ad esclusione delle spese generali e delle spese vive.

Si procede alla quantificazione dopo che le sentenze, i provvedimenti o i lodi siano passati in giudicato, o comunque divenuti irrevocabili o definitivi. Gli importi delle competenze sono quantificati con notula ad uso interno, redatta dall'avvocato o dagli avvocati incaricati, secondo le modalità ed i criteri di legge, e vistata per congruità dal Coordinatore dell'Avvocatura contenente la dichiarazione di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo e dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito di tale attività, nonché della corrispondenza della notula stessa alle direttive di cui al presente articolo.

Art. 13-Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione parziale delle spese.

In caso di compensazione parziale delle spese di giudizio si procede ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento per la frazione posta a carico della controparte ed ai sensi dell'articolo 12 per la frazione oggetto di compensazione.

Art.14 - Corresponsione compensi.

Alla corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento si farà fronte utilizzando:

- a) per quanto concerne i compensi professionali relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 11 i fondi affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata di cui allo stesso art. 11;
- b) per quanto concerne i compensi professionali relativi alle somme dovute in forza dell'art. 12 e dell'art.13 i fondi per il personale dipendente e dirigente nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

I fondi indicati al comma 1 lett. b) integrano, con vincolo di destinazione esclusiva alla corresponsione dei compensi professionali di cui ai precedenti articoli, il fondo complessivo relativo alle risorse di cui agli articoli 14 e 25 rispettivamente dei contratti per il personale dipendente e dei dirigenti del comparto regione ed autonomie locali.

Le somme corrisposte sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Art. 15 –Liquidazione e pagamento dei compensi

La liquidazione e il pagamento dei compensi sono corrisposti nella misura e con le modalità stabilite dal presente regolamento e cioè:

- a) il 50 % verrà liquidato in favore di tutti gli avvocati componenti l'avvocatura;
- b) il 50% rimarrà all'Ente e sarà utilizzato per favorire corsi di aggiornamento, formazione e borse di studio in favore dei componenti dell'avvocatura;

La liquidazione ed il pagamento dei compensi sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo e sono computati al fine del raggiungimento del limite retributivo di cui alla legge n. 214/2011.

Le somme recuperate ai sensi dell'art.11 verranno ripartite tra tutti gli avvocati dipendenti di ruolo, sempre che raggiungano nell'anno un rendimento annuale nella trattazione e gestione degli affari che sia sufficiente, da misurarsi sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto della diligenza nella trattazione. Le somme dovute ai sensi dell'art.12 e 13 sono assegnate nei limiti dello stanziamento del bilancio per come previsto dall'art. 9 L. n.114/2014. Non hanno diritto di partecipare alla ripartizione e alla corresponsione predetta il personale distaccato o comandato presso altra amministrazione, in aspettativa, in congedo straordinario, in congedo o in interdizione ai sensi dei capi II, II, IV, Ve VII del D. Lgs. 151/2001; con provvedimento potranno essere specificati i suddetti motivi, nonché ulteriori casi di esclusione dalla ripartizione dai compensi professionali in relazione ai periodi di mancata o ridotta prestazione lavorativa. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Le somme recuperate ai sensi dell'art.11 sono liquidate dal Servizio Personale mediante apposita determina che sarà predisposta dal servizio avvocatura contenente indicazione analitica delle cause avendo cura di indicare le somme incassate e la ripartizione delle stesse.

Le somme dovute ai sensi dell'art.12 sono deliberate dal Direttore Generale, previa acquisizione delle relative notule che andranno vistate singolarmente per congruità dal Coordinatore dell'Avvocatura e trasmesse unitamente a tutta la documentazione inerente il giudizio di che trattasi.

In caso di mandato conferito ad avvocato interno congiuntamente a legale esterno, le somme destinate ai compensi sono stabilite in ragione della metà di quelle come sopra determinate; non viene considerato incarico congiunto la domiciliazione. Nell'ipotesi della costituzione di uno o più avvocati interni, per il medesimo giudizio, verrà determinato un unico importo. Nel caso di controversie contestualmente promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgono le medesime questioni di fatto e di diritto (le c.d. liti seriali), i compensi di cui ai commi che precedono spettano ai professionisti legali componenti l'Avvocatura in misura pari ai minimi tariffari dovuti per una sola controversia, aumentati del 10% per ciascuna delle ulteriori cause. In ipotesi di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico della parte che ne ha dato immotivatamente causa.

Art. 16 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

La correlazione tra i compensi professionali di cui ai precedenti articoli e la percentuale della quota da riconoscere come retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative esercenti la professione legale, prevista dai rispettivi contratti è riservata alla disciplina da adottare in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 17 -Cessazione dal servizio.

I professionisti legali che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, conservano il diritto a partecipare al riparto delle somme recuperate fino a diciotto mesi dalla data di cessazione e alla corresponsione delle somme dovute fino a dodici mesi dalla data di cessazione, in relazione ai procedimenti conclusi nel momento in cui erano in servizio.

Capo IV -Tirocinio Professionale presso l'Avvocatura .

Art. 18-Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale

Presso l'Avvocatura può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato così come disciplinata dalle disposizioni in materia. Il tirocinio professionale non determina alcun diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, presso l'Amministrazione, e non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato. La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura consente lo svolgimento del tirocinio per un numero massimo di cinque praticanti avvocati che, stante il disposto di cui all'articolo 41, comma 6 lettera b), della L. n.247/2012, vengono reclutati mano a mano che si liberano i posti tra coloro che ne facciano domanda e abbiano maturato il primo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della citata L. n.247/2012, al praticante avvocato viene riconosciuto un rimborso spese, che nei limiti delle risorse disponibili verranno tratte dall'apposito capitolo delle spese legali.

Capo V -Norme finali

Art. 19 -Atti e Documenti sottratti all'accesso.

Ai sensi dell'articolo 24 della L. n.241/1990, anche in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti:

- ✓ pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- ✓ atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- ✓ corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;

Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 20 -Incompatibilità.

Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993 n.584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui alla legge professionale n.247/2012.

Art.21-Norma transitoria.

Il presente regolamento si applica dal momento della sua entrata in vigore a tutti i procedimenti dove è parte l'Azienda Unica Regionale costituita con DPGR n.99/16. I compensi di cui alle somme dovute, per effetto dell'avvenuta compensazione delle spese e calcolate sulla base della tariffa professionale e parametri applicabili al momento della definizione dei relativi giudizi, come da notula firmata dall'avvocato incaricato della difesa dell'ente, e i compensi di cui alle somme recuperate dalla controparte, attinenti alle cause non definite alla data del 09/05/2016 sono assegnati, una volta definite favorevolmente ai sensi dell'art.10 del presente regolamento, interamente al legale incaricato, limitatamente ai diritti ed onorari ad esclusione delle spese vive e generali

Art. 22 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al RDL del 27/11/1933 n. 1578, convertito con legge n. 36/34, nel R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché quelle contenute nella L. del 31/12/2012 n. 247 e nell'art. 9 della L.114/2014; in quanto compatibili.

Art. 23 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento acquista efficacia alla data del provvedimento di approvazione.